

La nuova modalità di costituzione delle startup innovative

Una procedura digitale, più semplice e meno costosa per avviare le nuove imprese innovative



3° RAPPORTO TRIMESTRALE – DATI AL 31 MARZO 2017

1. DATI SULLA NUOVA MODALITÀ DI COSTITUZIONE	1
2. UN SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA: L'ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SISTEMA CAMERALE	4
3. LA NUOVA PROCEDURA: COME FUNZIONA E QUALI VANTAGGI COMPORTA	5

1. DATI SULLA NUOVA MODALITÀ DI COSTITUZIONE

1.1 Dati principali

Le startup innovative in forma di società a responsabilità limitata che, al 31 marzo 2017, risultano aver utilizzato la nuova procedura di costituzione con firma digitale e modello standard sono 487. Di queste, 43 sono ancora in corso di iscrizione: le nuove imprese già ufficialmente costituite sono dunque **444**.


56 imprese hanno scelto di utilizzare la nuova procedura negli stessi uffici della Camera di Commercio della propria provincia, avvalendosi della collaborazione del Conservatore del Registro delle Imprese. In questo caso, l'iscrizione alla sezione speciale avviene contestualmente all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Le altre 388 hanno usufruito della nuova procedura online in maniera indipendente. Non tutte queste sono ancora state ufficialmente riconosciute come startup innovative: 40 sono iscritte provvisoriamente nel Registro delle Imprese in attesa della verifica dei requisiti per l'iscrizione alla sezione speciale.

Ne consegue che le startup innovative già costituite e ufficialmente riconosciute come tali sono **404** (ossia, 56 costituite in Camera + 348 interamente online).

La crescita delle iscrizioni nella sezione speciale con la nuova modalità è evidenziata nel seguente grafico. Il mese che ha fatto registrare il numero più elevato di iscrizioni è marzo, con 87, seguito da febbraio con 75 e gennaio con 62. Negli ultimi tre mesi sono state costituite e iscritte alla sezione speciale ben 224 startup, un valore di gran lunga

superiore rispetto alle 180 registrate nell'intero 2016 a partire dalla data di avvio della nuova modalità (20 luglio 2016).



Prendendo in considerazione le imprese iscrittesi nella sezione speciale del Registro dedicata alle startup innovative tra gennaio e marzo 2017, e circoscrivendo ulteriormente il campo a quelle nate nello stesso periodo,¹ le startup innovative che hanno adottato la nuova modalità di costituzione rappresentano una quota pari al **39%** del totale (204 su 522).

1.2 Distribuzione territoriale

Con l'eccezione della Valle d'Aosta, in tutte le regioni italiane è stata costituita online almeno un'impresa. La prima regione per numero di startup innovative costituite con la nuova modalità è la **Lombardia**, con **87**, il 21,5% del totale. In seconda posizione rimane il **Veneto** con 64 (il 15,8%); sale al terzo posto il Lazio, con 44 (10,9%). Altre regioni in cui la nuova procedura è stata significativamente utilizzata sono Emilia-Romagna (31 startup), Marche (26) e Sicilia

¹ Altre, infatti, potrebbero essere state fondate in un momento precedente: com'è noto, al regime di startup innovativa possono accedere anche imprese non di nuova costituzione, purché questa sia avvenuta entro cinque anni (e comunque mai prima del 19 dicembre 2012) e siano in possesso degli altri requisiti previsti dal d.l. 179/2012, art.25, comma 2.

La nuova modalità di costituzione delle startup innovative
 Dati al 31 marzo 2017 - 3° rapporto trimestrale


(25). D'altro canto, la nuova modalità risulta ancora poco utilizzata in alcune regioni che vantano una significativa presenza di nuove imprese innovative: spiccano i casi della Campania (12 costituite online su 471) e del Piemonte (9 su 375).

Passando al livello provinciale, **Milano** si conferma l'area più attrattiva per le startup innovative, con **57** (14,1% del totale). In seconda posizione troviamo Roma, con 39, e alla terza Padova, con 24; altre due province venete, Treviso e Verona, sono nella top-5. Nel complesso sono state costituite startup innovative online in 85 province; alcune, anche di grandi dimensioni, risultano sottorappresentate: si vedano i casi di Napoli, quarta provincia in Italia per popolazione di startup innovative, ma con solo 3 imprese costituite online, e di Torino e Firenze, terza e decima provincia a livello nazionale, che si fermano a 2.

Distribuzione geografica delle startup innovative iscritte con la nuova modalità		
Lombardia	87	21,5%
Veneto	64	15,8%
Lazio	44	10,9%
Emilia-Romagna	31	7,7%
Marche	26	6,4%
Sicilia	25	6,2%
Toscana	18	4,5%
Puglia	17	4,2%
Friuli-Venezia Giulia	13	3,2%
Trentino-Alto Adige	13	3,2%
Calabria	12	3,0%
Campania	12	3,0%
Liguria	10	2,5%
Piemonte	9	2,2%
Abruzzo	7	1,7%
Sardegna	7	1,7%
Umbria	5	1,2%
Basilicata	3	0,7%
Molise	1	0,2%
Totale	180	


1.3 Classe di capitale e settore di attività

Guardando al capitale iniziale sottoscritto, si nota come più dell'80% delle startup innovative costituite con firma digitale si attestano, come ammesso dalle recenti evoluzioni giurisprudenziali, al di sotto dei 10.000 euro normalmente previsti per le società a responsabilità limitata; in particolare, quasi la metà (194, 48%) ha un capitale compreso tra 5.000 e 10.000 euro, mentre altre 139 startup innovative (34,4%) sono riconducibili all'intervallo dimensionale tra 1 euro e 5.000 euro. Cresce però anche il numero di imprese con un capitale più elevato: 62 di esse (15,3%) si attestano tra i 10.000 e i 50.000 euro; sono in 9 (2,2%) a oltrepassare quest'ultima soglia.



Più di 3 su 4 startup innovative neo-costituite operano nel macro-settore dei **servizi alle imprese** (309, 76,5%), una proporzione ancora superiore a quella già elevata registrata dalle startup innovative nel loro complesso (70,3%). In particolare, 145 hanno codice Ateco J 62, ossia "produzione di software e consulenza informatica". Le imprese costituite online che operano nel **settore manifatturiero** sono 77, il 19% del totale: 20 hanno codice Ateco C 26, "fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica". Commercio, agricoltura

e turismo occupano una posizione residuale (meno del 3% del totale).



La maggioranza (237, 58%) delle startup innovative costituite con la nuova procedura indica come **requisito di innovatività**² la soglia abilitante di spese previste in R&S. 146 (35%) selezionano il criterio relativo alle qualifiche accademiche del team imprenditoriale, e altre 29 quello riguardante la proprietà intellettuale (7%, proporzione significativamente inferiore alla media registrata tra tutte le startup). 6 startup, infine, hanno selezionato contemporaneamente più requisiti.

² Per un esame approfondito dei requisiti di legge che definiscono la startup innovativa, e per le significative agevolazioni connesse a tale status, rimandiamo alla scheda di sintesi della normativa disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico ([italiano](#) - [inglese](#)).

2. UN SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA: L'ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SISTEMA CAMERALE

Il servizio di assistenza specialistica fornito dal sistema camerale, operativo sin dall'avvio della piattaforma online nel luglio 2016, rappresenta un vero valore aggiunto per l'imprenditore che si appresta a costituire la sua startup innovativa secondo la nuova modalità.

Il servizio, disponibile gratuitamente, era stato utilizzato al 31 marzo 2016 da ben 727 utenti (+331 rispetto a fine dicembre): per 419 il servizio di customer service risultava concluso, mentre per altri 308 era ancora in corso di erogazione.

Come si attiva?

L'assistenza specialistica offerta dal sistema camerale accompagna i fondatori passo dopo passo nella costituzione della loro startup innovativa secondo la nuova modalità (→ v. 3° capitolo). Nello specifico, il servizio riguarda la verifica della correttezza formale del modello e della sua idoneità agli standard di legge, dei documenti allegati e delle ulteriori informazioni inserite, fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Dopo aver compilato il modello e prima di procedere alla sua registrazione fiscale, l'utente può infatti richiedere l'assistenza specialistica tramite il tasto verde "Richiedi assistenza" disponibile all'interno della piattaforma web.

Una volta che le verifiche hanno avuto esito positivo, anche a seguito delle eventuali correzioni o integrazioni richieste dalla Camera di Commercio, il servizio mette a disposizione dell'utente la pratica di Comunicazione Unica precompilata (completandola, quindi, con la modulistica per il Registro delle Imprese e per l'Agenzia delle Entrate). L'utente, pertanto, può procedere rapidamente alla registrazione fiscale del modello e, di seguito, alla sottoscrizione digitale e alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese per l'iscrizione nelle sezioni ordinaria e speciale.

Perché è importante?

L'assistenza specialistica consente ai fondatori delle startup innovative di adempiere alla costituzione della società nel pieno rispetto degli standard legali e formali. Questo primo filtro consente anche alla Camera di Commercio di espletare i controlli successivi con maggiore rapidità, facilitando un'immediata iscrizione nel Registro delle Imprese.

Già in fase di registrazione del modello all'Agenzia delle Entrate il neo imprenditore ha la certezza che la documentazione prodotta è formalmente corretta, e che non saranno necessarie ulteriori modifiche per il buon fine della pratica.

Inoltre, va sottolineato che in qualsiasi momento è possibile rivolgersi alla Camera di Commercio per informazioni e assistenza nella costituzione.

3. LA NUOVA PROCEDURA: COME FUNZIONA E QUALI VANTAGGI COMPORTA

Risale al 17 febbraio 2016 il [Decreto](#) con cui, dando attuazione all'art. 4, comma 10 bis del [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33 (Investment Compact), il Ministro dello Sviluppo Economico ha introdotto la nuova, pionieristica modalità per la costituzione di startup innovative in forma di società a responsabilità limitata. Tale disciplina è stata poi dettagliata con il [Decreto](#) del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica e con la correlata [Circolare](#) 3691/C del 1° luglio 2016, che ne hanno fissato al 20 luglio 2016 la data d'avvio.

Gli aspetti più innovativi e vantaggiosi della nuova modalità sono dati da:

- la sua *gratuità*: al netto delle imposte di registrazione fiscale dell'atto e dell'imposta di bollo, non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, implicando un forte risparmio per gli imprenditori;
- la forte *disintermediazione* che caratterizza il processo: non è necessaria la presenza di una figura che verifichi l'identità dei sottoscrittori dell'atto, già assicurata dall'obbligo di utilizzo della *firma digitale*, e l'imprenditore viene responsabilizzato sulle scelte strategiche da prendere in fase di costituzione;
- la possibilità per i contraenti di redigere e sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto online mediante una *piattaforma web dedicata*, anche attraverso salvataggi successivi;

- il ricorso a un *modello standard* di atto costitutivo e di statuto, introdotto dal Decreto citato, che consente rapidità di compilazione e certezza del diritto ma, allo stesso tempo, risulta personalizzabile da parte dell'imprenditore;
- il *formato elettronico elaborabile XML* dell'atto, che consente di garantire fedelmente la conformità al modello standard, di eseguire una serie di controlli automatici sui dati compilati e di arricchire di nuove informazioni strutturate il Registro delle Imprese;
- la *volontarietà*: gli imprenditori possono scegliere liberamente tra la procedura ordinaria mediante atto pubblico e la nuova modalità.

La scelta di concentrare il decreto attuativo sul tipo societario della società a responsabilità limitata è dettata da due ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle startup costituite in questa forma, che rappresentano stabilmente oltre l'80% del numero complessivo; in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole che il legislatore ha riservato alle startup innovative costituite secondo questa tipologia, attribuendo loro la possibilità, altrimenti circoscritta alle società per azioni, di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione), effettuare operazioni sulle proprie quote, emettere strumenti finanziari partecipativi e offrire al pubblico quote di capitale.

Il 4 maggio 2016 il Consiglio Nazionale del Notariato ha presentato ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio avverso il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016, evidenziando anche la necessità che il provvedimento venisse sospeso in via cautelare dall'autorità giudiziaria.

Il 19 luglio 2016 il Tar aveva respinto l'istanza cautelare rinviando la decisione collegiale al 30 agosto 2016. In tale data il Tar del Lazio ha ritenuto la causa suscettibile di essere decisa esclusivamente dopo un approfondito scrutinio di merito e non in sede di giudizio sommario, fissando l'udienza per il 15

febbraio 2017. Il Tar del Lazio ha riconosciuto i termini a difesa al Ministero, considerato che nei trenta giorni precedenti la discussione sono pervenuti due nuovi ricorsi per motivi aggiunti, rinviando pertanto il giudizio al 28 giugno 2017.

Al ricorso citato ne sono seguiti, nei mesi successivi, diversi altri, per un totale di nove. Il Ministero dello Sviluppo Economico è impegnato nella difesa del provvedimento in via giudiziale.

COME COSTITUIRE UNA STARTUP INNOVATIVA INTERAMENTE ONLINE
(VEDI ANCHE **GUIDA** DEDICATA)

Requisiti tecnici	<p>Stazione di lavoro (collegamento internet, browser aggiornato, visualizzatore PDF).</p> <p>Posta Elettronica Certificata.</p> <p>Firma digitale per ciascuno dei sottoscrittori.</p> <p>Utenza, ottenuta tramite registrazione gratuita al portale http://www.registroimprese.it/, per inviare la pratica di Comunicazione Unica di iscrizione della startup innovativa al Registro delle Imprese.</p>
Accesso all'applicazione	<p>Attraverso il punto d'entrata unico "Crea la tua startup" del sito http://startup.registroimprese.it/.</p>
Redazione del modello	<p>Il modello è costituito da due documenti elettronici in formato XML, la cui rappresentazione a stampa è conforme allo standard contenuto nel Decreto Ministeriale:</p> <ol style="list-style-type: none">1. atto costitutivo;2. statuto. <p>Durante la compilazione l'utente può effettuare dei salvataggi intermedi.</p> <p>La funzione "Controlla" permette di verificare:</p> <ul style="list-style-type: none">→ l'avvenuta compilazione dei campi obbligatori;→ la correttezza del formato dei dati inseriti;→ la coerenza dei dati inseriti nell'atto costitutivo e nello statuto. <p>In caso di errori sono riportate le coordinate del campo dove è stato rilevato l'errore, accompagnate da un messaggio di segnalazione.</p>
Registrazione fiscale del modello	<p>Completata la compilazione e sottoscrizione con firma digitale dei due documenti elettronici occorre provvedere alla registrazione fiscale del modello. Utilizzando la funzione di registrazione presente nella piattaforma http://startup.registroimprese.it/ si forniscono all'Agenzia delle Entrate i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">→ il modello, costituito dai due documenti elettronici in formato XML firmati digitalmente dai contraenti;→ il file PDF contenente la rappresentazione a stampa del modello;→ il modello 6g (Richiesta di registrazione) compilato secondo le indicazioni fornite nella sezione "Guida alla registrazione fiscale" presente nell'area guide della piattaforma;

	<p>→ la ricevuta di avvenuto pagamento delle imposte di registrazione fiscale dovute;</p> <p>L’Agenzia delle Entrate, a seguito della registrazione del modello, restituisce al richiedente la ricevuta di registrazione fiscale tramite comunicazione alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata nella richiesta di registrazione.</p>
<p>Trasmissione del modello al Registro delle Imprese</p>	<p>Il modello firmato e registrato fiscalmente deve essere trasmesso all’ufficio del Registro delle Imprese, entro 20 giorni dalla sottoscrizione mediante firma digitale, con una pratica di Comunicazione Unica di richiesta iscrizione società, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> → atto costitutivo e statuto firmati digitalmente; → ricevuta di registrazione fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, firmata digitalmente dal legale rappresentante; → modello di autocertificazione del possesso dei requisiti di startup innovativa firmato digitalmente dal legale rappresentante; → eventuale bilancio previsionale firmato digitalmente dal legale rappresentante, nel caso in cui si autocertifichi il possesso del requisito inerente alla destinazione del 15% del maggiore tra i costi e il valore totale annuo della produzione a spese di R&S; → eventuale Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale, nel caso in cui si qualifichi come startup innovativa a vocazione sociale.
<p>Servizio di assistenza specialistica</p>	<p>Durante tutta la fase di entrata a regime della nuova modalità di costituzione, Unioncamere e InfoCamere hanno reso disponibile un servizio specialistico e gratuito di customer service, attraverso il quale l’utente, una volta terminata la compilazione dell’atto costitutivo e dello statuto, può ottenere assistenza qualificata e diretta in ogni fase della costituzione della startup.</p> <p>Il servizio di assistenza verifica innanzitutto la correttezza formale del modello, dei documenti allegati e delle ulteriori informazioni inserite per l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese e nella sezione speciale delle startup innovative.</p> <p>In caso di esito positivo l’assistenza rende disponibile la pratica di Comunicazione Unica precompilata in un’area protetta dell’applicazione e richiede all’utente di provvedere alla registrazione fiscale del modello e alla successiva trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.</p>

**Controlli da parte
della Camera di
Commercio**

L'ufficio del Registro delle Imprese della Camera territorialmente competente effettua i seguenti controlli previsti dalla legge, tra i quali:

1. la conformità di atto e statuto al modello standard;
2. la corretta sottoscrizione con firma digitale secondo quanto previsto dall'art. 24 del Codice per l'Amministrazione Digitale da parte di tutti i sottoscrittori; la disponibilità in capo alla società di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata ad essa univocamente riconducibile; l'autenticità della sottoscrizione; la competenza territoriale;
3. la riferibilità astratta dell'atto alla disciplina delle startup innovative; la liceità, la possibilità e la determinabilità dell'oggetto sociale, nonché l'esclusività o la prevalenza in esso dell'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; la presentazione contestuale della domanda di iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative;
4. l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (cd. "Decreto Antiriciclaggio") e successive modificazioni.

In caso di esito positivo delle verifiche sopra richiamate, l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria – entro 10 giorni dalla data di protocollo – nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

In caso di irregolarità formali l'ufficio sospende il procedimento di iscrizione, assegnando un termine congruo non superiore a 15 giorni per regolarizzare la pratica. In caso di mancata regolarizzazione entro i termini indicati, il Conservatore del registro con propria determinazione motivata rifiuta l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Successivamente, effettuati tutti i controlli previsti dalla legge, entro 30 giorni l'ufficio camerale iscrive in sezione speciale la startup innovativa. In questo modo, l'iscrizione in sezione ordinaria, prima provvisoria, diventa ora definitiva. La mancata iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese comporta il rifiuto dell'iscrizione in sezione ordinaria.